



COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria

N. 77 Reg. Delib.

del 21-12-2016

OGGETTO: TRIBUTI. APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2017. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

L'anno duemilasedici addì ventuno del mese di dicembre alle ore 18:30, nella sala Consiliare presso il Municipio, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione del presente punto all'Ordine del Giorno risultano:

Grison Roberto	P	Zavarise Giorgio	A
Ferretti Marta	P	Quinto Carlo	P
Cimino Anna	P	Fedrico Zeno	P
Zantedeschi Paolo	P	Ceradini Stefano	P
Maistri Maddalena Marta Maria	P	Bonaldi Damiano	A
Gisaldi Nereo	P	Pozzani Gianni Guglielmo	A
Dalle Pezze Gianfranco	P	Merci Nicola	P
Mignolli Giorgio	P	Castagna Claudio	P
Turri Gloria	A		

	Presenti	13	Assenti	4
Assessore esterno Sig. Rossignoli Fausto			P	
Assessore esterno Sig. Corso Maurizio			P	
Assessore esterno Sig. Quintarelli Bruno			P	
Assessore esterno Sig. Coeli Camilla			P	
Assessore esterno Sig. Avola Ulyana			P	

Assiste all'adunanza il Sig. Bartolini Marcello nella sua qualità di SEGRETARIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Zantedeschi Paolo nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

**OGGETTO: TRIBUTI. APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO
2017.DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.**

Al momento della trattazione del punto n. 4 all'ordine del giorno risultano:

Consiglieri assenti n. 4 (Bonaldi, Pozzani, Turri, Zavarise)

Consiglieri presenti: n. 13

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva del **Presidente**, che presenta il punto 4 all'ordine del giorno avente ad oggetto "TRIBUTI. APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2017.DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'";

Udita la relazione illustrativa del **Sindaco**, che precisa che per questo provvedimento come per i successivi la proposta è quella di mantenere le aliquote tributarie per i riflessi del Fondo Pluriennale Vincolato, che non permettono in questo momento valutazioni diverse. Coglie l'occasione per esprimere il proprio compiacimento agli uffici per il lavoro svolto che consente di approvare il bilancio di previsione entro il 31.12, che era uno degli obiettivi di questa Amministrazione. Precisa che qualora ci fossero le possibilità con la nuova Legge di Stabilità, verranno utilizzate per il contenimento delle aliquote.

Uditi gli interventi, che vengono di seguito riassunti:

Consigliere Ceradini, che concorda sulla difficoltà di contenimento delle aliquote, già sperimentato in passato anche da parte dell'Amministrazione Comunale precedente. Rileva un eccessivo divario tra le aliquote per la prima casa e per la seconda casa, che valuta meno giustificato rispetto al passato per la situazione economica venutasi a creare.

Dato atto che alle ore 19.30 entra in aula la Consigliera Turri e che pertanto al momento della discussione e della votazione risultano:

Consiglieri presenti: n. 14

Dato atto che la registrazione integrale degli interventi dei Consiglieri costituisce allegato specifico del presente verbale, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;

Visti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.l.vo n. 267/2000 (T.U. su Ordinamento EE.LL.) dal:

- Dirigente dell'Area di Line di Gestione del Territorio, Arch. Annalisa Lo Presti, in data 25.11.2016, che attesta la regolarità tecnica;
- Dirigente dell'Area di Line Contabile, Arch. Annalisa Lo Presti, in data 29.11.2016, che attesta la regolarità contabile;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 42 del decreto Legislativo n. 267/2000;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 49 del decreto Legislativo n. 267/2000;

Preso atto che la **votazione della proposta di deliberazione in oggetto**, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente esito:

voti favorevoli: n. 11 contrari: n. 3 (Castagna, Ceradini, Merzi), astenuti: nessuno, espressi da n. 14 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui alla premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo;
2. Di dare atto che costituisce allegato del presente verbale:
 - allegato specifico riportante la registrazione integrale degli interventi del Consiglio Comunale;
3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. sull'Ordinamento degli EE.LL.);
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009, sul sito INTERNET dell'Ente: www.comunenegrar.it;
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento anche nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente, che data l'urgenza pone in votazione l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, a seguito di votazione separata e palese che ha ottenuto il seguente esito:

voti favorevoli: n. 11 contrari: nessuno, astenuti: n. 3 (Castagna, Ceradini, Merzi), espressi da n. 11 consiglieri votanti su n. 14 consiglieri presenti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi di quanto disposto dall'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;

COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

**AREA DI LINE CONTABILE
SETTORE TRIBUTI
Servizio Tributi**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TRIBUTI. APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2017. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *"l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU"*;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);
- sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
- sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;

RICHIAMATA la legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) che ha apportato importanti variazioni alla IUC ed in particolare:

- IMU su immobili concessi in comodato gratuito (comma 10): le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In più c'è la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9);
- IMU Terreni agricoli - esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione - PD - l'esenzione vale solo per i terreni nelle zone parzialmente delimitate). Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli nelle isole minori. La detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata l'esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP;
- TASI Abitazione principale: viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9);

- Esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- TASI Immobili Merce: viene imposta per legge la TASI sugli immobili merce (purchè non venduti o locati) con aliquota all'1 per mille con facoltà per il Comune di portarla al 2,5 per mille;
- Nessun aumento di tributi regionali e locali: per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura di tributi e addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) e agli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto finanziario;
- IMU e TASI Immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

VISTO il testo, non ancora approvato, della legge di bilancio per il 2017 che prevede:

All'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26 le parole "per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2016 e 2017";

b) al comma 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2017 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016".

Il primo comma si riferisce all'imposta municipale (imu) per cui il blocco delle aliquote previsto per il 2016 sarà esteso anche al 2017. I sindaci potranno ridurre le aliquote, ma non potranno aumentarle;

Il secondo all'imposta sui servizi indivisibili (tasi) rispetto alla quale i sindaci non potranno decidere l'aumento delle aliquote, ma si se confermare la maggiorazione dello 0,8%, proprio come successo nel 2016. Il comune che vorrà mantenere la maggiorazione dovrà emanare un'apposita delibera di conferma, in caso contrario, si applicheranno le aliquote del 2015 senza la maggiorazione;

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTA la Legge di conversione del DL n. 47/14, Legge 23.05.2014 n° 80, G.U. 27.05.2014, che per le abitazioni di proprietà dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) per il 2014 non è più prevista la possibilità di assimilazione ad abitazione principale inizialmente contemplata dal D.L. 201/2011 e poi ripresa dalla Legge 147/2013, e che a partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art.

13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28/04/2016, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2016;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30/07/2014 modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 31/03/2016;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre "il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del MEF per ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/DF del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che il "comune,..., nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione" e che, in relazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, "il comma 9, dell'art. 13 del D.L. n.

201 del 2011, prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento”;

CONSIDERATO:

- che per definire le aliquote IMU del corrente anno è stato necessario procedere a simulazioni di calcolo che prevedano il gettito di entrata facendo riferimento alla banca dati relativa all'imposta municipale propria (IMU) in possesso dell'Ufficio Tributi;
- che per effettuare tali previsioni è stato utilizzato il programma fornito da ditta specializzata appositamente incaricata da questa Amministrazione per effettuare, in collaborazione e a supporto dell'Ufficio Tributi, una bonifica della banca dati ICI/IMU che consenta di avere un quadro completo e veritiero della situazione patrimoniale del Comune di Negrar al fine di quantificare un gettito certo di entrata all'Ente;
- che la bonifica della banca dati è ancora in corso di elaborazione e che quindi le previsioni di entrata possono riportare un margine di errore che, unitamente al presumibile margine di evasione, si ritiene congruo quantificare nell'8/10%;

CONSIDERATO altresì che:

- l'Amministrazione comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto;
- nel quantificare le varie aliquote IMU, si deve tenere conto anche della necessità di garantire la conservazione degli equilibri di bilancio e del rispetto del pareggio di bilancio previsto dai nuovi vincoli di finanza pubblica;

PRESO ATTO pertanto che l'Amministrazione comunale, alla luce di quanto sopra esposto, intende confermare le aliquote e le detrazioni del tributo IMU uguali a quelle stabilite nel 2016 in particolare:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE
aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011	10,6 ‰
aliquota per le abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado	6,1 ‰
aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, classificate nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze C/2 – C/6 – C/7, una sola per categoria di cui all'art. 1, comma 707, L. 147/2013 - detrazione base per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo pari ad € 200,00;	6 ‰
aliquota aree fabbricabili	10,20 ‰
aliquota cat. A10, B, D escluso D/10	7,6 ‰
C/1, C/2, C/3, C/4, C/5	6,6 ‰
Immobili Merce	Esenti
Fabbricati strumentali agricoli e D/10	Esenti

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo

2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del settore competente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

D E L I B E R A

- 1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di confermare le aliquote stabilite nel 2016 per l'imposta municipale propria anche per il 2017 ed in particolare:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE
aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011	10,6 ‰
aliquota per le abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado	6,1 ‰
aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, classificate nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze C/2 – C/6 – C/7, una sola per categoria di cui all'art. 1, comma 707, L. 147/2013 - detrazione base per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo pari ad € 200,00;	6 ‰
aliquota aree fabbricabili	10,20 ‰
aliquota cat. A10, B, D escluso D/10	7,6 ‰
C/1, C/2, C/3, C/4, C/5	6,6 ‰
Immobili Merce	Esenti

- 3) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000;
- 8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento anche nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

OGGETTO DELLA PROPOSTA

TRIBUTI. APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2017. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

*Il Responsabile del procedimento
Dal Negro Michele*

**Il proponente
Grison Roberto**

*Pareri in ordine alla proposta di deliberazione n. 79 del 26-10-2016
ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267*

OGGETTO DELLA PROPOSTA

**TRIBUTI. APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2017. DICHIARAZIONE DI
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 in ordine alla Regolarità Tecnica si
esprime parere:

Favorevole

Negrar, 25-11-2016

Il Dirigente del Settore
Arch. ANNALISA LO PRESTI

***Pareri in ordine alla proposta di deliberazione n. 79 del 26-10-2016
ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267***

OGGETTO DELLA PROPOSTA

**TRIBUTI. APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2017. DICHIARAZIONE DI
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 in ordine alla Regolarità Contabile si
esprime parere:

Favorevole

Negrar, 29-11-2016

Il Dirigente del Settore
Arch. ANNALISA LO PRESTI

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Zantedeschi Paolo

Il SEGRETARIO
Bartolini Marcello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio dal giorno
al

Il Responsabile della pubblicazione

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza dei
termini, ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'incaricato del Servizio Segreteria

NOTE DELLA DELIBERAZIONE

